

Roma, 29 settembre 2026

**Agli Studi di Consulenza
LORO SEDI**

TRE importanti novità per il settore: cambia l'esame della Legge 264/91, viene riformata la tassa automobilistica e il REAT entra nella fase operativa

Gentili associati,

visti i molti cambiamenti che stanno coinvolgendo il nostro settore professionale, la scrivente Segreteria Nazionale ha preparato una panoramica sintetica di quelle che sono le 3 novità più importanti del prossimo futuro. Nelle prossime pagine troverete, infatti, un quadro esaustivo degli aggiornamenti normativi già entrati in vigore o in attesa di pubblicazione e delle disposizioni operative che interessano gli Studi di consulenza.

1. LEGGE 264/91: L'ESAME DI IDONEITÀ VIENE DIVISO IN DUE PROVE AUTONOME

L'articolo 18 della Legge n. 70/2026 modifica l'articolo 5 della Legge 264/1991, introducendo una nuova articolazione dell'esame di idoneità professionale, che non sarà più strutturato secondo l'attuale impostazione unitaria, ma sarà articolato in **due distinte prove scritte autonome**, entrambe basate su quesiti a risposta multipla predeterminata.

La **prima prova**, riferita al settore automobilistico, riguarderà nozioni di disciplina della circolazione stradale, legislazione sull'autotrasporto, legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico, legislazione tributaria afferente al settore ed elementi di diritto privato.

La **seconda prova** sarà invece specificamente dedicata al settore nautico e verterà sulla disciplina della navigazione, sulla legislazione complementare e sugli elementi di diritto privato.

Sarà libera facoltà del candidato scegliere una prova o l'altra, o entrambe.

La modifica è strettamente collegata all'altra novità introdotta dallo stesso articolo 18: viene infatti estesa ai titolari degli **Sportelli Telematici del Diportista – STED**, in possesso della specifica idoneità professionale, la possibilità di autenticare le sottoscrizioni relative ai passaggi di proprietà delle unità da diporto, presso la sede dello STED e in regime di terzietà.

Il nuovo sistema introduce quindi una **separazione dei percorsi di abilitazione professionale**, distinguendo le competenze relative al settore automobilistico da quelle specificamente riferite al diporto. Le modalità e i programmi delle nuove prove dovranno essere definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sarà pertanto necessario attendere tale provvedimento per conoscere nel dettaglio l'organizzazione del nuovo esame e il relativo regime applicativo.

2. TASSA AUTOMOBILISTICA: UNA RIFORMA ORGANICA DAL 2027

Con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 viene invece profondamente rivista la disciplina della tassa automobilistica.

La riforma avrà un'applicazione graduale: la maggior parte delle disposizioni amministrative e relative alla gestione degli archivi entrerà in vigore dal **1° gennaio 2027**, mentre il nuovo sistema delle scadenze decorrerà dal **1° gennaio 2028**.

Tra le novità di maggiore interesse operativo per gli Studi segnaliamo in particolare:

- **Giacenza dei veicoli presso i rivenditori (già in vigore):** l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica è collegata alla **trascrizione al PRA della cessione al commerciante – la cosiddetta minivoltura**. Non sono più sufficienti la procura a vendere, la sola fattura o comunque la consegna del veicolo senza trascrizione. Vengono conseguentemente eliminati gli elenchi quadrimestrali di esenzione. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle formalità tardive: se la minivoltura viene trascritta oltre 60 giorni dalla cessione, l'effetto interruttivo decorrerà soltanto dal periodo tributario successivo all'effettiva trascrizione.
- **Noleggio a lungo termine senza conducente dal 2027:** per i nuovi contratti di NLT viene introdotto l'obbligo di annotazione al PRA, uniformando il relativo regime a quello già previsto per la locazione finanziaria. La disposizione si applicherà ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2027 e, nelle condizioni previste dalla norma, anche a proroghe e rinnovi di contratti precedenti.
- **Nuove scadenze del bollo dal 2028:** la competenza tributaria è assegnata a coloro che risultano intestatari al primo giorno del periodo di tassazione (notevole impatto nelle minivolture effettuate nel mese di pagamento), la tassa sarà riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione, mentre i rinnovi avranno come riferimento il mese di immatricolazione con termine di pagamento sempre nell'ultimo giorno. Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 è previsto un regime transitorio che, in linea generale, mantiene le scadenze esistenti.
- **Versamenti effettuati alla Regione sbagliata (già in vigore):** viene introdotto un meccanismo di riversamento tra enti, evitando che l'errore nell'individuazione della Regione competente debba necessariamente tradursi in un nuovo pagamento da parte del contribuente.
- **Fermo amministrativo fiscale (già in vigore):** viene definitivamente chiarito che il fermo disposto dall'Agente della riscossione **non sospende l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica**, trattandosi di un vincolo alla circolazione che non determina l'indisponibilità materiale del veicolo.

UN RUOLO DIRETTO PER GLI STUDI DI CONSULENZA NELLA BONIFICA DELL'ANTA

Tra gli aspetti della riforma di maggiore interesse per la nostra categoria assume particolare rilievo il nuovo assetto dell'**Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche – ANTA**, affidato in via definitiva al gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

Il D.Lgs. 147/2026 attribuisce all'ANTA una serie di funzioni centrali nella gestione della tassa automobilistica: dall'integrazione dei dati provenienti dalle fonti certificate della Pubblica Amministrazione al supporto della piattaforma PagoPA, fino alla fornitura agli enti impositori delle informazioni necessarie per la corretta gestione del tributo. Tra le funzioni previste rientra anche il controllo degli accessi all'archivio da parte degli operatori autorizzati ai sensi della Legge 264/1991.

Particolarmente significativa è la previsione secondo cui, per le **attività di bonifica dell'archivio**, il gestore del PRA può avvalersi proprio dei soggetti autorizzati ai sensi della Legge 264/1991. .

Su questo punto è intervenuta direttamente ACI con una comunicazione indirizzata diretta, nella quale ha manifestato espressamente **l'intenzione di affidare agli Studi di consulenza la bonifica dei dati dell'ANTA**.

Non si tratta quindi più soltanto di una possibilità prevista dalla norma, ma dell'avvio di un percorso concreto per definire il coinvolgimento operativo degli Studi.

Proprio a questo scopo ACI ha previsto un **incontro con le Associazioni di categoria**, da calendarizzare entro il mese di ottobre, nel quale saranno concordate le modalità attuative dell'attività. Quanto definito sarà successivamente recepito in uno specifico provvedimento.

Per CONFARCA si apre quindi una fase importante di confronto, nella quale dovranno essere definite concretamente **modalità, procedure e condizioni operative** attraverso cui gli Studi potranno concorrere all'attività di bonifica dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche.

L'Associazione parteciperà al confronto con ACI e informerà gli associati sugli sviluppi e sulle modalità operative che saranno definite.

3. REAT: AVVIATA LA PRIMA FASE OPERATIVA. DA VERIFICARE SUBITO LE ANAGRAFICHE

Parallelamente alle novità già illustrate, entra concretamente nella fase operativa il percorso di attuazione del **Registro elettronico delle agenzie telematiche – ReAT**, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e destinato alle imprese che esercitano l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 264/1991.

Con apposita circolare, la Direzione generale per la motorizzazione ha comunicato che la piattaforma informatica del ReAT è attualmente **in fase di perfezionamento e prossima alle verifiche propedeutiche alla messa in esercizio**.

Prima dell'apertura delle procedure di iscrizione al Registro è stata però avviata una fase preliminare particolarmente importante: **la verifica e, ove necessario, l'aggiornamento dei dati anagrafici degli operatori professionali**.

A decorrere dalla pubblicazione della circolare è infatti già possibile procedere all'aggiornamento attraverso la funzione **“Gestione Utente” del Portale del Trasporto**. In questa

prima fase l'attenzione è rivolta alla matricola del Responsabile Agenzia – generalmente quella con progressivo 01 – e, in particolare, alla corretta associazione del **codice fiscale del titolare o del legale rappresentante dell'impresa**.

Il manuale operativo allegato alla circolare conferma che l'adempimento è espressamente **propedeutico all'iscrizione al ReAT** e che le funzionalità di modifica sono riservate al Responsabile Agenzia che dovrà successivamente presentare l'istanza di iscrizione al Registro.

COSA VERIFICARE ADESSO

Gli Studi sono quindi invitati fin da subito ad accedere al Portale del Trasporto e a verificare la correttezza della propria posizione anagrafica.

Attraverso la funzione "Gestione Utenze" è possibile intervenire sul **codice fiscale associato al titolare dell'agenzia**. Il sistema consente inoltre di modificare l'indirizzo e-mail e, soltanto qualora non sia stata ancora assegnata una Firma Digitale Remota (FDR), anche il titolare della matricola.

Questa prima attività assume particolare importanza perché prepara gli archivi alla successiva fase di iscrizione vera e propria al ReAT.

La circolare precisa infatti espressamente che **l'aggiornamento anagrafico attualmente avviato non costituisce ancora l'iscrizione al Registro**: l'attivazione delle funzionalità attraverso le quali sarà possibile presentare l'istanza REAT sarà oggetto di una successiva comunicazione ministeriale.

IL PASSAGGIO SUCCESSIVO: L'ISCRIZIONE AL REAT

Con l'apertura della successiva fase, sarà il **titolare/legale rappresentante** a procedere all'iscrizione dell'impresa, delle relative sedi e dei responsabili professionali collegati.

Proprio in previsione di questo passaggio, CONFARCA ritiene opportuno richiamare fin d'ora l'attenzione degli associati sulla necessità di verificare non soltanto i dati presenti sul Portale, ma più in generale la **coerenza della propria situazione anagrafica e autorizzativa**.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle realtà nelle quali **lo stesso soggetto risulta attualmente responsabile professionale di più sedi della medesima impresa**, sulla base di distinti provvedimenti provinciali.

Nella configurazione prevista per il ReAT questa situazione non sarà gestibile: una volta associato il codice fiscale del responsabile professionale ad una sede, lo stesso codice fiscale non potrà essere utilizzato per ricoprire contemporaneamente il medesimo ruolo presso un'altra sede.

È quindi opportuno utilizzare questa fase preliminare anche per verificare l'eventuale presenza di situazioni che dovranno essere regolarizzate presso le amministrazioni competenti **prima della presentazione dell'istanza di iscrizione**.

La road map attualmente delineata prevede una probabile conclusione della fase di prima iscrizione **entro il 31 gennaio 2027**, in vista della piena operatività del nuovo sistema. Trattandosi tuttavia di una tempistica non ancora definitivamente formalizzata, CONFARCA fornirà tempestivamente agli associati le indicazioni ufficiali non appena sarà pubblicato il provvedimento che disciplinerà l'apertura delle iscrizioni.

È importante ricordare, inoltre, che la futura presentazione dell'istanza non comporterà automaticamente l'iscrizione: seguirà un **procedimento istruttorio e di approvazione**, nell'ambito del quale potranno essere richieste eventuali integrazioni.

FORMAZIONE: OCCORRERÀ ATTENDERE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Diverso è il tema degli **obblighi formativi connessi all'iscrizione al ReAT**, il cui primo periodo dovrebbe presumibilmente essere identificato nel biennio 2028-2029.

Su questo fronte non sono ancora state definite tutte le modalità operative di erogazione dei corsi. Restano da disciplinare diversi aspetti organizzativi e didattici che dovranno essere definiti dalla **Commissione competente**.

Non vi è quindi, allo stato attuale, alcuna necessità di anticipare attività formative sulla base di modalità non ancora definitivamente stabilite.

La priorità immediata è invece l'anagrafica: verificare fin da ora i dati presenti nei sistemi ministeriali e preparare una situazione amministrativa coerente in vista della successiva apertura delle iscrizioni al ReAT.

CONFARCA seguirà i prossimi passaggi attuativi e fornirà agli associati le indicazioni necessarie per affrontare sia la fase di iscrizione sia, successivamente, gli obblighi formativi.

CONFARCA seguirà con particolare attenzione tutte le fasi attuative, rappresentando nelle sedi competenti le esigenze della categoria e fornendo agli associati tempestivi aggiornamenti sulle conseguenze operative delle nuove disposizioni.

Cordiali saluti.

Michele Calandriello
Vice Segretario Naz. Studi di Consulenza



Roberto Gianolio
Segretario Nazionale Studi di Consulenza

